



Regione Lombardia

DECRETO N. 9462

Del 03/08/2020

Identificativo Atto n. 1117

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

Oggetto

INDICAZIONI OPERATIVE PER I PERCORSI AUTOFINANZIATI PER MAGGIORENNI IVI
COMPRESI I CORSI REGOLAMENTATI E ABILITANTI.

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA U.O. REGOLE E CONTROLLI

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché i successivi DPCM contenenti «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

ATTESO CHE i successivi DPCM hanno stabilito, tra l'altro, la sospensione della frequenza di tutte le attività formative al fine di contenere la diffusione del virus, ma hanno dato la possibilità di svolgere le lezioni con la modalità a distanza;

RICHIAMATI:

- il decreto dirigenziale n. 3005 del 6 marzo 2020 con cui, parimenti ad altre Regioni e Province Autonome, sono state adottate iniziative volte a consentire il ricorso alla formazione a distanza/e-learning, in modo da assicurare –ove possibile – la continuità della formazione e la fruizione della stessa da parte dei destinatari;

- il decreto dirigenziale n. 4160 del 3 aprile 2020 che, in base all'Accordo del 31 marzo 2020 in Conferenza delle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, ha consentito il ricorso a modalità FAD/e-learning per il 100% del monte ore relativo alla formazione teorica;

- il decreto dirigenziale 6283 del 27 maggio 2020 che, in base all'Accordo delle Regioni e delle Province Autonome del 21 maggio 2020, ha consentito per la durata delle misure emanate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica COVID 19, di realizzare, esclusivamente per i percorsi regolamentati riportati nell'allegato 1 allo stesso decreto, gli esami finali in modalità e-learning ;

VISTI:

- il DPCM dell'11 giugno recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” (Gazzetta Ufficiale n. 147 dell'11 giugno 2020) ed in particolare l'art. 1 che consente lo svolgimento delle attività economiche nel rispetto dei protocolli e linee guida nazionali e regionali, nonché il successivo DPCM del 14 luglio 2020;



Regione Lombardia

- l'aggiornamento delle "Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative" approvato in data 9 luglio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e province autonome;

- l'Ordinanza del Presidente n. 580 del 14 luglio 2020 con cui sono state recepite le sopracitate Linee guida, con gli opportuni adattamenti al contesto e alle disposizioni specifiche per la prevenzione e il contenimento del contagio in Regione Lombardia, come da allegato n. 1 dell'Ordinanza;

-- il DL 30 luglio 2020, n. 83, che proroga lo stato di emergenza al 15 ottobre 2020 e in base al quale, nelle more dell'adozione dei DPCM ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legge n. 19 del 2020, continua ad applicarsi il DPCM del 14 luglio 2020;

PRESO ATTO che, come indicato nell'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 590 del 31 luglio 2020, in base al report di monitoraggio dell'Istituto superiore di sanità del 31 luglio 2020, la Lombardia continua ad essere classificata a basso rischio;

CONSIDERATO pertanto opportuno aggiornare le disposizioni contenute nei decreti dirigenziali sopra richiamati e fornire indicazioni operative la cui valenza non sia strettamente legata al permanere o meno dello stato di emergenza, ma alla condizione di attenzione che dovrà comunque accompagnare le attività formative per maggiorenni nel corso dei prossimi mesi, indicativamente fino al 31 dicembre 2020;

RITENUTO, alla luce delle considerazioni sopra riportate, e in particolare di quanto contenuto nelle linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive allegate alle ordinanze del Presidente, che possa essere portato da 15 a 30, per i nuovi corsi in partenza a far tempo dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURL del presente decreto, la limitazione attinenti al numero massimo di partecipanti, confermando invece, per la durata dello stato di emergenza, tutte le altre disposizioni contenute nei decreti dirigenziali nn. 4160 del 3 aprile e 6283 del 27 maggio 2020. Le modalità di comunicazione delle attività formative mediante e learning e il format di registro delle presenze (rispettivamente modello A e B del decreto n. 4160/2020) continuano ad applicarsi, fino a nuove disposizioni, anche per le attività formative mediante e learning avviate oltre il periodo emergenziale;

VALUTATA l'opportunità, alla luce del mutamento di scenario introdotto dalla gestione dell'emergenza da COVID 19, di continuare a consentire dallo scadere dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2020, in linea con le Linee guida approvate in data 25 luglio 2019 dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, l'utilizzo delle modalità formative mediante E-learning per i soli moduli formativi riguardanti gli aspetti teorici



Regione Lombardia

del percorso; la percentuale massima consentita di impiego della suddetta modalità è pari al 30%, in modalità sincrona, del monte ore complessivo del corso, al netto dell'eventuale tirocinio/stage;

CONSIDERATA l'esigenza, al fine di garantire uniformità di comportamento di tutti gli enti accreditati, di fornire alcune indicazioni operative in merito allo svolgimento delle attività formative teoriche e pratiche e alla formazione regolamentata e abilitante, riportate nell'allegato 1) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RITENUTO altresì di precisare che il presente provvedimento non trova applicazione per i corsi finanziati da fondi pubblici regionali, nazionali o comunitari, per i quali occorre fare riferimento ai rispettivi Avvisi e che alla formazione in materia di salute e sicurezza si applicano le disposizioni specificatamente previste negli Accordi in Conferenza Stato – Regioni;

VISTA la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale", nonché i provvedimenti organizzativi relativi alla XI Legislatura regionale

DECRETA

1) di confermare, per la durata dello stato di emergenza, quanto previsto dai decreti dirigenziali nn. 4160 del 3 aprile e 6283 del 27 maggio 2020, salvo quanto previsto in merito al numero massimo di studenti per gruppo classe, che viene portato a 30, alla luce del fatto che, come indicato nell'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 590 del 31 luglio 2020, la Lombardia continua ad essere classificata a basso rischio;

2) di stabilire che le modalità di comunicazione delle attività formative mediante e learning e il format di registro delle presenze (rispettivamente modello A e B del decreto n. 4160/2020) continuano ad applicarsi, fino a nuove disposizioni, anche per le attività formative mediante e learning avviate oltre il periodo emergenziale;

3) di consentire, alla luce del mutamento di scenario introdotto dalla gestione dell'emergenza da COVID 19, dallo scadere dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2020, in linea con le Linee guida approvate in data 25 luglio 2019 dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, l'utilizzo di modalità formative mediante E-learning per i soli moduli formativi riguardanti gli aspetti teorici del percorso, nella percentuale massima pari al 30 %, in modalità sincrona, del monte ore complessivo del corso, al netto del monte ore di



Regione Lombardia

formazione pratica/tirocinio e dell'esame conclusivo;

4) di approvare le indicazioni operative in merito allo svolgimento delle attività formative teoriche e pratiche e alla formazione regolamentata e abilitante, riportate nell'allegato 1) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

5) di dare atto altresì che il presente provvedimento non trova applicazione per i corsi finanziati da fondi pubblici regionali, nazionali o comunitari, per i quali occorre fare riferimento ai rispettivi Avvisi e che alla formazione in materia di salute e sicurezza si applicano le disposizioni specificatamente previste negli Accordi in Conferenza Stato – Regioni;

6) di pubblicare il presente provvedimento sul sito della Regione Lombardia e sul BURL;

7) di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013.

IL DIRIGENTE

PAOLO ANDREA BONESCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

“Indicazioni operative per i corsi autofinanziati per maggiorenni ivi compresi i corsi regolamenti e abilitanti”

1. Premessa

A seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché dei successivi DPCM contenenti «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», è stata sospesa la frequenza di tutte le attività formative al fine di contenere la diffusione del virus, fatta salva la possibilità di svolgere le lezioni con la modalità a distanza.

Con decreto dirigenziale n. 3005 del 6 marzo 2020, parimenti ad altre Regioni e Province Autonome, sono state adottate iniziative volte a consentire il ricorso alla formazione a distanza/e-learning, in modo da assicurare –ove possibile– la continuità della formazione e la fruizione della stessa da parte dei destinatari

Sulla base di quanto approvato dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 31 marzo 2020, con decreto dirigenziale n. 4160 del 3 aprile 2020 è stato in seguito autorizzato il ricorso a modalità FAD/e-learning al 100% del monte ore relativo alla formazione teorica. Con tale decreto si è altresì stabilito che gli enti di formazione potessero avviare nuovi percorsi prevedendo gruppi classe non superiori a 15 studenti, al fine di consentire una maggiore efficacia delle attività formative svolte in modalità e-learning.

In considerazione del prolungarsi dell'emergenza sanitaria e della progressiva riattivazione di molteplici settori produttivi, sulla base dell'Accordo in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 21 maggio 2020, con decreto dirigenziale 6283 del 27 maggio 2020 gli enti accreditati alla formazione sono stati autorizzati, per la durata delle misure emanate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica COVID 19, a svolgere esami “a distanza”, secondo regole idonee ad assicurare la tracciabilità e la trasparenza delle procedure, per i percorsi regolamentati riportati nell'allegato 1) al decreto.

Successivamente, il DPCM dell'11 giugno ha consentito lo svolgimento delle attività economiche nel rispetto dei protocolli e linee guida nazionali e regionali (in particolare, l'allegato 9 del D.P.C.M. contiene le “Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative”.

Il successivo DL 30 luglio 2020, n. 83 ha prorogato lo stato di emergenza al 15 ottobre 2020 e ha stabilito che, nelle more dell'adozione dei DPCM ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legge n. 19 del 2020, continuasse ad applicarsi il DPCM del 14 luglio 2020.

L'aggiornamento delle “Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative”, è stato approvato in data 9 luglio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e province autonome. Con Ordinanza del Presidente n. 580 del 14 luglio 2020 sono state recepite le sopracitate Linee guida, con gli opportuni adattamenti al contesto e alle disposizioni specifiche per la prevenzione e il contenimento del contagio in Regione Lombardia, come da allegato n. 1 dell'Ordinanza. La successiva ordinanza n 590 del 31 luglio ha aggiornato le schede tecniche contenenti indirizzi operativi specifici validi per i singoli settori di attività, finalizzati a fornire uno strumento sintetico e immediato di applicazione delle misure di prevenzione e contenimento di carattere generale, per sostenere un modello di ripresa delle attività economiche e produttive compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori

Si ritiene pertanto di aggiornare le disposizioni contenute nei decreti dirigenziali sopra richiamati alla luce del fatto che, come indicato nell'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 590 del 31 luglio 2020, in base al report di monitoraggio dell'Istituto superiore di sanità del 31 luglio 2020, la Lombardia continua ad

essere classificata a basso rischio. Contestualmente appare utile fornire indicazioni operative la cui valenza non sia strettamente legata al permanere o meno dello stato di emergenza, ma alla condizione di attenzione che dovrà comunque accompagnare le attività formative per maggiorenni nel corso dei prossimi mesi, almeno fino al 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità di adottare nuovi provvedimenti al variare delle condizioni.

Gli operatori sono pertanto invitati a prestare la massima attenzione su questo punto, con particolare riferimento all'utilizzo delle aule, dei laboratori, delle aree comuni e delle aree di accesso, fermo restando il rispetto delle diverse disposizioni in materia di contenimento del rischio di contagio oggi vigenti e di quelle che potranno essere emanate in futuro degli organi competenti.

Le indicazioni che seguono riguardano i percorsi autofinanziati per maggiorenni erogati da parte degli enti accreditati in Regione Lombardia che non siano diversamente disciplinati da specifici atti. Non si applicano quindi, oltre che ai percorsi di leFP, ai percorsi di ITS e IFTS, mentre per quanto riguarda gli avvisi di attività finanziate (come, a titolo di esempio, formazione continua, dote unica lavoro e garanzia giovani) occorrerà far riferimento agli stessi. Ugualmente, per le modalità di svolgimento dei tirocini, occorre far riferimento alle specifiche disposizioni emanate da Regione Lombardia.

Alla formazione in materia di salute e sicurezza si applicano le disposizioni specificatamente previste negli Accordi in Conferenza Stato - Regioni.

2. Modifiche ai decreti dirigenziali adottati per il contenimento dell'emergenza COVID 19

Alla luce delle considerazioni sopra riportate, e in particolare di quanto contenuto nelle linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive allegata alle ordinanze del Presidente si ritiene che per i nuovi corsi in partenza a far tempo dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURL del presente decreto, possa essere elevato da 15 a 30 il limite massimo di allievi per classe, come già previsto per i percorsi leFP, IFTS e ITS, fatta salva la capienza delle aule accreditate in base alle disposizioni in tema di accreditamento.

Resta peraltro la raccomandazione agli enti accreditati di valutare attentamente e in modo prudente il numero di studenti che possono essere utilmente accolti in un percorso formativo, tenendo conto sia delle misure di sicurezza da adottare che della concreta possibilità di svolgere le attività pratiche e, qualora previsti, i tirocini curriculari. Particolare attenzione dovrà essere data anche alla effettiva possibilità per gli studenti di fruire delle lezioni mediante e learning, che dovranno essere informati della necessità di disporre di adeguati strumenti tecnologici per fruire di tali attività.

Restano salve, per la durata dello stato di emergenza, tutte le altre disposizioni contenute nei decreti dirigenziali nn. 4160 del 3 aprile e 6283 del 27 maggio 2020. Le modalità di comunicazione delle attività formative mediante e learning e il format di registro delle presenze (rispettivamente modelli A e B del decreto n. 4160/2020) continuano ad applicarsi, fino a nuove disposizioni, anche per le attività formative mediante e learning avviate oltre il periodo emergenziale.

3. Attività formativa teorica

Nell'ambito di quanto previsto dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti, purché siano rispettati da parte degli operatori i protocolli in tema di contenimento del rischio di contagio, è possibile la realizzazione delle attività di formazione di gruppo in presenza. Per le sole attività teoriche, l'operatore può valutare l'opportunità, sempre al fine di assicurare l'erogazione delle attività formative in sicurezza, di uno svolgimento contestuale in presenza per una parte dei partecipanti e in video conferenza per i restanti, garantendone la rotazione. In tali casi, nel registro per i partecipanti collegati da remoto dovrà essere inserita la specifica "connesso in remoto" e dovrà essere tenuta la registrazione degli accessi. È inoltre possibile

prevedere la presenza contestuale dell'intero gruppo classe in presenza anche in più aule separate nella stessa sede, in una delle quali sia presente il docente e le altre siano connesse in videoconferenza.

Gli spazi utilizzati devono essere accreditati; ove ne ricorrano le condizioni, potranno essere autorizzate sedi occasionali.

Allo scadere dello stato di emergenza e fino al 31 dicembre 2020, l'utilizzo delle modalità formative mediante E-learning è consentito solo in modalità sincrona e per i soli moduli formativi riguardanti gli aspetti teorici del percorso; la percentuale massima consentita di impiego della suddetta modalità è pari al 30 % del monte ore complessivo del corso, al netto dell'eventuale tirocinio/stage.

Si ricorda che per i corsi in modalità sincrona è richiesto, che la piattaforma tecnologica individuata garantisca l'autenticazione e il tracciamento della presenza di docenti e discenti e la conseguente produzione di specifici report; l'ente accreditato inoltre deve compilare giornalmente il modello B di cui al DDUO 4160 del 3 aprile 2020 per ogni lezione svolta.

Si precisa che se la modalità utilizzata è "mista" il docente deve garantire la propria presenza in aula.

Nei casi di attività svolte in modalità mista, il soggetto attuatore dovrà darne evidenza anche nel registro didattico e delle presenze tradizionale, indicando espressamente le diverse modalità di partecipazione per ogni studente.

Per le modalità di comunicazione dell'utilizzo di modalità e learning e i registri formativi si rimanda ai modelli A e B del decreto n. 4160/2020.

Si ricorda quanto stabilito dal decreto n. 12453/2012, in base al quale le ore di lezione devono essere di 60 minuti (sia se svolte in presenza sia se svolte in modalità FAD sincrona o asincrona).

4. Attività formativa pratica

Le attività pratiche possono essere erogate unicamente in presenza. Pertanto, nel caso in cui i laboratori non permettano la presenza contestuale dell'intero gruppo classe, si potranno creare dei sottogruppi, ai quali proporre lo stesso modulo didattico.

5. Prove d'esame

Le prove d'esame devono essere sempre svolte in presenza, salvo quanto stabilito per i percorsi di cui al DDUO 6283 del 27 maggio 2020 per il periodo di vigenza dello stato di emergenza; l'ente deve garantire le necessarie misure di sicurezza e di distanziamento sociale, in base alle disposizioni vigenti.

A tal proposito e limitatamente ai corsi Interventi Assistiti Animali, si prende atto della nota n. 0015387-del 08/07/2020-del Ministero della Salute che al fine di garantire un adeguato livello di preparazione, suggerisce di svolgere in presenza sia la parte pratica prevista nei singoli corsi, sia l'esame finale adottando tutte le misure preventive vigenti

6. Formazione regolamentata e abilitante

I percorsi di formazione regolamentata dovranno essere erogati nel pieno rispetto delle specifiche discipline e di quanto previsto dagli Accordi tra Regioni e Province, fermo restando la possibilità di ricorrere alle specifiche contenute nei paragrafi che precedono, in quanto compatibili.

Si ritiene, al riguardo, di ricordare che per tutta la durata dello stato di emergenza valgono le disposizioni contenute nel decreto dirigenziale n. 4160 del 3 aprile 2020 "Indicazioni in ordine

all'utilizzo della modalità e-learning per i corsi autofinanziati per maggiorenni per il periodo di vigenza delle disposizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19" che, nel recepire l'Accordo in Conferenza delle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 31 marzo 2020, consente il ricorso a modalità FAD/e-learning per il 100% del monte ore relativo alla formazione teorica, di cui fino al 30 % con modalità sincrona o asincrona e il restante 70% esclusivamente con modalità sincrona.

Alla luce del mutamento di scenario introdotto dalla gestione dell'emergenza da COVID 19, si reputa necessario continuare a consentire dallo scadere dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2020, in linea con le Linee guida approvate in data 25 luglio 2019 dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, l'utilizzo delle modalità formative mediante E-learning per i soli moduli formativi riguardanti gli aspetti teorici del percorso; la percentuale massima consentita di impiego della suddetta modalità è pari al 30 % del monte ore complessivo del corso, in modalità sincrona, al netto dell'eventuale tirocinio/stage.

Sono fatte salve le specifiche disposizioni stabilite all'interno degli Accordi siglati in Conferenza Stato Regioni e /o Unificata.

Per il corso di *aggiornamento FER*, considerando quanto stabilito dalle Linee Guida approvate in Conferenza delle Regioni e Province Autonome il 22 dicembre 2016, è possibile erogare il percorso di 16 ore per il 100% in modalità FAD

Per quanto riguarda i corsi *Somministrazione Alimenti e Bevande (SAB)*, visto l'accordo Stato Regioni del 9/11/2017, e in continuità con il regime vigente durante il periodo emergenziale, il 70% delle ore relative alla salute, sicurezza, informazione e tutela del consumatore, nonché le materie riguardanti gli aspetti igienico-sanitari devono essere erogate in presenza.

7. Percorsi di estetista e acconciatura per maggiorenni e percentuale di frequenza minima.

In considerazione del permanere della difficoltà ad attivare stage inerenti questo settore particolarmente condizionato dalle conseguenze dell'emergenza COVID-19 e vista la normativa specifica delle due professioni, le Regioni hanno concordato (nota del Coordinamento tecnico, Prot. 1575/20/coord del 15 luglio 2020) che laddove non sia possibile realizzare lo stage, è possibile sostituirlo con ore di esercitazioni pratiche da realizzarsi presso i laboratori degli enti accreditati anche con la modalità dello stage simulato. A tal fine, vista la particolare situazione venutasi a creare a seguito dell'emergenza COVID, si ritiene che tale modalità possa essere sperimentalmente ammessa fino al 31 dicembre 2020 e fino al 30% delle ore di tirocinio previste dal percorso standard di riferimento. Termini e modalità potranno essere rivisti in considerazione dell'andamento epidemiologico e della progressiva ripresa delle attività economiche.

Per tutti i percorsi di acconciatore ed estetista (qualifiche biennali, specializzazioni e corsi teorici) viene stabilito che possono accedere all'esame finale gli allievi che hanno frequentato complessivamente almeno il 75% delle ore del percorso standard.

Per tutti gli altri percorsi abilitanti e regolamentati resta confermato quanto previsto dagli specifici Accordi Stato Regioni e/o dai provvedimenti regionali di riferimento.

8. Utilizzo della modalità e learning dopo il periodo di emergenza

Come sopra riportato, per tutta la durata del periodo di emergenza si applicano le disposizioni del decreto n. 4160 del 3 aprile 2020 (quindi con possibilità di ricorrere all'utilizzo della modalità FAD al 100% per le lezioni teoriche).

Una volta terminato il periodo di emergenza e fino al 31 dicembre 2020, tutti i percorsi non possono superare la percentuale di formazione a distanza in modalità sincrona del 30%. Al fine di individuare correttamente tale limite percentuale, si precisa che le lezioni teoriche svolte in modalità e-learning durante lo stato di emergenza non devono essere prese in considerazione per raggiungere il limite del 30%.